

Informativa n°01/2026

Settore HR (Gestione delle risorse umane)

LEGGE DI BILANCIO 2026: PUNTI SALIENTI

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione	A partire dal 01.01.2026 viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio". L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Si stima pertanto un risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame pari a 440 euro, per il 2% di riduzione dell'aliquota.
Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili	Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: • riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027; • incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva; • proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Stiamo parlando dei premi di produzione riconosciuti a tutti i dipendenti che hanno percepito un reddito massimo di 80 mila euro nell'anno precedente e che li ottengono in base a contratti di secondo livello che specificano dettagliatamente gli obiettivi aziendali da raggiungere. Di fatto si parla di quelle realtà aziendali in cui si adottano schemi organizzativi per i quali il personale viene coinvolto in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza produttiva e miglioramento della qualità del prodotto e della vita lavorativa. Ai premi vengono comunque applicati i contributi previdenziali ordinari che si applicano al resto dei redditi da lavoro dipendente. Si rammenta che solo in caso di implementazione di un apposito Piano Welfare si ha diritto all'esonero sia fiscale che contributivo delle somme erogate ai dipendenti.
Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali	Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026. Tale imposta sostitutiva trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato	Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Ambito applicativo L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di: • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL; • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Condizioni L'imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro. Limite I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208.
Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione	Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Contributi versati alle forme pensionistiche complementari - aumento del limite di deducibilità	Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto: • l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare.
Incentivi all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026	Sono state stanziate risorse finanziarie per l'introduzione di incentivi all'assunzione al fine di: • incrementare l'occupazione giovanile stabile; • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica; • contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Misura e durata L'incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Provvedimento attuativo L'operatività dell'incentivo è subordinata all'emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri	L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche: • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)

	Misura e durata del beneficio L'incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Incentivi per la trasformazione dei contratti	Si riconosce dall'1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore: • con almeno tre figli conviventi; • fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili). **Esonero contributivo** Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. Sono esclusi dall'esonero i premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è previsto: • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto; • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. **Provvedimento attuativo** Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell'esonero contributivo in esame.
Bonus mamme 2026	La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere: • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio; • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall'INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall'1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in un'unica soluzione.
Congedo parentale	Viene disposta l'elevazione da 12 a 14 anni dell'età del figlio per la fruizione del congedo parentale.
Congedo per malattia del figlio	Sono disposte le seguenti modifiche se il minore ha più di 3 anni: • l'aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all'anno; • l'elevazione a 14 anni dell'età del figlio per la fruizione del congedo.
Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale	In caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale ai sensi del DLgs. 151/2001, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.
Decontribuzione Sud	Continua l'applicazione dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 1, commi 161-168, della legge di bilancio per l'anno 2021, e che consiste in una **riduzione, operante sino al 2029, dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privato con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, in essere o da instaurare, con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). La misura dell'**esonero** è pari al **20 per cento per gli anni 2026 e 2027** e al **10 per cento per gli anni 2028 e 2029**.

Lo studio resta a disposizione per ogni tipologia di informazione o approfondimento inerente.

Contatti:
Studio Castrignanò- Consulenze e Finanza Strategica - Tel. 0872.714647
Via Rocco Carabba snc - Zona Industriale 66034 Lanciano (CH)